Decreto del 21/11/2001 - Min. Economia e Finanze

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list").

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001

Preambolo
Preambolo.
Articolo 1
Stati a regime fiscale agevolato.
Articolo 2
Altri stati a regime agevolato.
Articolo 3
Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 24/11/2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del **decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, introdotto con l'**art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342**, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale e' stata approvata la **legge 21 novembre 2000, n. 342**, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia";

Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato.

In vigore dal 11/05/2015

Modificato da: Decreto del 30/03/2015 Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'**art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Torna al sommario

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.

In vigore dal 14/01/2003

Modificato da: Decreto del 27/12/2002 Articolo 1

1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
   1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
   2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
   3) (Numero abrogato);
   4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Torna al sommario

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

In vigore dal 23/12/2014 al 11/05/2015
Soppresso dal 11/05/2015 da: Decreto del 30/03/2015 Articolo 1
Modificato da: Decreto del 16/12/2014 Articolo 1

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita' per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'**art. 2 decreto 27 luglio 2010**);

4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;

9) (numero abrogato dall'**art. 1 decreto 16 dicembre 2014**);

10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'**art. 2 decreto 27 luglio 2010**);

11) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";

15) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torna al sommario